



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 11 di

## SPAZIO AZIENDE – novembre 2017

<b>Redditometro</b>	È legittimo l'accertamento tramite redditemetro qualora i redditi percepiti appaiano insufficienti per l'acquisto di un'autovettura di grossa cilindrata, ancorché il contribuente abbia dimostrato le elargizioni in denaro da parte del suocero. Sono, infatti, rilevanti <i>“solo i guadagni di coniuge e figli conviventi ma non di altri familiari”</i> .
<b>Sentenza Corte Cassazione 14.9.2017, n. 21334</b>	
<b>Accesso domicilio del contribuente</b>	L'accesso, a seguito della verifica della G.d.F. nei locali adibiti all'esercizio di attività commerciale, agricola, artistica o professionale, ovvero ad uso promiscuo, nonché ad abitazione del contribuente, può essere effettuato, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, a condizione che sussistano gravi indizi di violazione della legge fiscale.
<b>Sentenza Corte Cassazione 11.10.2017, n. 23824</b>	
<b>Aliquota pasta alimentare a base di legumi</b> <b>Risoluzione Agenzia Entrate 18.10.2017, n. 130/E</b>	Alla cessione di pasta alimentare a base di farina di legumi è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 4% ai sensi del n. 15, Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72.
<b>Voucher digitalizzazione</b>	È stato pubblicato sul sito Internet del MISE il Decreto che stabilisce le modalità ed i termini di presentazione della domanda per l'accesso al c.d. "Voucher digitalizzazione" da parte delle micro, piccole e medie imprese. In particolare le domande devono essere presentate, tramite la procedura informatica disponibile sul sito Internet <a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a> , dal 30.1 al 9.2.2018.
<b>Decreto MISE 24.10.2017</b>	
<b>Impresa familiare e convivente di fatto</b>	È stata riconosciuta la rilevanza fiscale della posizione del "convivente di fatto" all'interno dell'impresa familiare. È pertanto possibile "costituire" un'impresa familiare con il "convivente" e procedere all'imputazione per trasparenza del reddito prodotto a quest'ultimo, così come previsto dall'art. 5, comma 4, TUIR.
<b>Risoluzione Agenzia Entrate 26.10.2017, n. 134/E</b>	
<b>Comunicazioni anomalia redditi 2013</b>	I contribuenti che nei mesi scorsi hanno ricevuto le comunicazioni contenenti le anomalie riscontrate nel mod. UNICO / 730 2014 relativo ai redditi 2013 possono, entro il 31.12.2017: <ul style="list-style-type: none"><li>- inviare una dichiarazione integrativa e versare gli importi dovuti e la sanzione ridotta, qualora la richiesta dell'Agenzia delle Entrate sia fondata;</li><li>- inviare i documenti giustificativi all'Ufficio ovvero tramite CIVIS, qualora la richiesta non sia fondata.</li></ul>
<b>Comunicato stampa Agenzia Entrate 29.10.2017</b>	

## COMMENTI

### LA “ROTTAMAZIONE DEI RUOLI – BIS”

Il c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018” ha esteso l’ambito di applicazione della definizione agevolata, prevista per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016, anche ai **carichi affidati dall’1.1 al 30.9.2017**.

Il soggetto interessato alla c.d. “rottamazione dei ruoli–bis” deve manifestare la volontà di avvalersene presentando un’apposita istanza, utilizzando il **mod. DA-2017**.

#### LA DEFINIZIONE DEI RUOLI

Come sopra accennato, la “nuova” definizione agevolata interessa le somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione **dall’1.1 al 30.9.2017** e consente l’estinzione del debito, **evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora in esse incluse**.

La definizione:

- **si perfeziona con il pagamento** di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi nonché delle somme maturate a favore dell’Agente della riscossione (a titolo di aggio / rimborso spese per procedure esecutive o notifiche di cartelle di pagamento);
- **può essere anche parziale**, ossia **riguardare il singolo carico iscritto a ruolo / affidato**;
- è consentita anche per i carichi costituiti **esclusivamente da sanzioni**;
- riguarda i **carichi**:
  - **definitivi** per mancata impugnazione / conclusione del giudizio;
  - **ancora in contestazione**. Nell’istanza va dichiarata la **presenza dei giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi** cui la stessa si riferisce nonché va assunto l’impegno, da parte dell’interessato, a **rinunciarvi**.



La definizione è **ammessa ancorché non siano effettuati i versamenti relativi ai piani rateali** in essere.

#### GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI

Ai fini della definizione, il soggetto interessato deve:

- manifestare la volontà di avvalersene **presentando l’istanza entro il 15.5.2018** con l’apposito mod. DA-2017;
- effettuare il **pagamento delle somme dovute in unica soluzione entro il mese di luglio 2018 ovvero in un massimo di 5 rate** di pari importo (20%) alle seguenti scadenze.

Anno	Scadenza rate
<b>2018</b>	Luglio, settembre, ottobre, novembre
<b>2019</b>	Febbraio



In caso di mancato / ritardato / insufficiente pagamento delle rate, i benefici della definizione vengono meno. Quanto versato sarà considerato quale acconto dell’importo complessivamente dovuto.

L’Agente della riscossione:

- **entro il 31.3.2018** avvisa il debitore con posta ordinaria dei carichi affidati dall’1.1 al 30.9.2017 per i quali al 30.9.2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;
- **entro il 30.6.2018** comunica al debitore l’importo delle somme dovute ai fini della definizione.

Va tenuto presente che a seguito della presentazione dell’istanza e fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute per la definizione

**“è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data”.**

### IL MOD. DA-2017

Come sopra accennato, il contribuente deve manifestare la volontà di adesione alla “rottamazione dei ruoli-bis” all’Agente della riscossione **presentando, entro il 15.5.2018, l’apposito mod. DA-2017** – “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, disponibile sul sito Internet [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it).

Il modello va presentato:

- **direttamente allo sportello** dell’Agente della riscossione;

ovvero

- **tramite PEC** utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica nello stesso riportati. In tal caso, va allegata la copia del documento d’identità del soggetto richiedente la definizione agevolata.



La **presentazione può essere delegata**, compilando l’apposito prospetto “*Delega alla presentazione*” contenuto nel modello, allegando copia del documento d’identità del delegante / delegato.

Nel mod. DA-2017 devono essere riportati, in particolare, le informazioni riguardanti:

- la volontà di **definire tutti i carichi** ovvero **soltanto alcuni di essi**;
- la scelta della modalità di effettuazione del **pagamento delle somme dovute** (unica soluzione o in forma rateale, massimo 5);
- la presenza o meno della **pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi** cui si riferisce l’istanza. In caso di contenzioso in corso, il contribuente assume l’impegno a **rinunciarvi**.

Si rammenta che il pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata può essere effettuato tramite uno dei seguenti canali:

- portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it);
- App EquiClick;
- sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- sportelli bancari / uffici postali / home banking;
- punti Sisal e Lottomatica;
- tabaccai convenzionati con Banca 5;
- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- Postamat;
- domiciliazione bancaria.

## SCADENZARIO Mese di NOVEMBRE

**Venerdì 10 novembre**

**MOD. 730/2017  
INTEGRATIVO**

- Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/pensionato/collaboratore, della copia del mod. 730/2017 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo;
- invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte del CAF / professionista abilitato dei modd. 730/2017 integrativi e dei relativi modd. 730-4 integrativi.

**Mercoledì 15 novembre**

<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di ottobre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
---	--

**Giovedì 16 novembre**

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Liquidazione IVA riferita al mese di ottobre e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>· Liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).</li> </ul>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate ad ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate ad ottobre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare (codice tributo 1919).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>· rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>· utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>· contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	<p>Versamento del contributo del 24% - 32,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad ottobre a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a ottobre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 32,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p>La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 33,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.</p>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Versamento della terza rata 2017 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della terza rata fissa 2017 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

<b>INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO</b>	Versamento quarta rata premio INAIL regolazione 2016 / anticipo 2017 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.
--	--

**Lunedì 20 novembre**

<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.
---	---

**Lunedì 27 novembre**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). Per effetto del Decreto "Mille proroghe" è stato ripristinato l'obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni / servizi ricevuti.
--	---

**Giovedì 30 novembre**

<b>ACCONTI MOD. 730/2017</b>	Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l'importo dovuto a titolo di acconto 2017 (seconda o unica rata).
<b>ACCONTI IRPEF/IVIE/IVAFE/IRES/IRAP 2017</b>	Versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2017 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
<b>ACCONTI CEDOLARE SECCA</b>	Versamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2017.
<b>ACCONTI CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della seconda rata dell'acconto 2017 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla Gestione INPS commercianti – artigiani.
<b>ACCONTI CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento della seconda rata dell'acconto 2017 del contributo previdenziale da parte dei professionisti senza Cassa previdenziale.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di ottobre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 33,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.
<b>ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE</b>	Versamento della prima rata, pari al 60%, dell'imposta sostitutiva dovuta (8%) per l'immobile strumentale posseduto alla data del 31.10.2016 estromesso da parte dell'imprenditore individuale entro il 31.5.2017 (codice tributo 1127).
<b>ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE</b>	Versamento della prima rata, pari al 60%, dell'imposta sostitutiva dovuta (8% - 10,50% - 13%) per le assegnazioni / cessioni di beni immobili / mobili ai soci, effettuate entro il 30.9.2017 (codici tributo 1836 e 1837). Il versamento interessa anche le società immobiliari trasformate in società semplici.
<b>IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b>	Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>· ai mesi di luglio / agosto / settembre (soggetti mensili);</li> <li>· al terzo trimestre (soggetti trimestrali).</li> </ul> La comunicazione va effettuata utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia.